

# DECISIONI CECA

## DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 20 dicembre 1990

recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo

(90/672/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI  
MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA  
DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,  
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

in accordo con la Commissione,

DECIDONO:

### Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1991, i dazi doganali applicabili ai prodotti degli allegati I e II sono totalmente sospesi nel quadro di contingenti tariffari e di massimali tariffari.

La Spagna e il Portogallo applicano all'importazione dei prodotti di cui sopra i dazi doganali stabiliti in conformità degli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del 1985.

2. Il beneficio del regime di cui al paragrafo 1 è riservato:

- a ciascuno dei paesi e territori indicati nella colonna 4 dell'allegato I a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti specificati nelle colonne 2 e 3;
- a ciascuno degli altri paesi e territori di cui all'allegato III, ad esclusione della Romania, per le stesse categorie di prodotti;
- a ciascuno dei paesi e territori di cui all'allegato III per le altre categorie di prodotti di cui all'allegato II.

Tuttavia, il regime preferenziale comunitario applicabile alla Jugoslavia risulta esclusivamente dalle disposizioni dell'accordo con questo paese relativo ai prodotti CECA (1).

3. Le preferenze concesse dalla presente decisione sono temporaneamente sospese per i prodotti originari della Repubblica di Corea.

4. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale istituito con la presente decisione è subordinata al rispetto della definizione di prodotti originari, che è adottata secondo la procedura prevista all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 (2) ed è contenuta nel regolamento (CEE) n. 693/88 (3).

5. I contingenti e massimali tariffari comunitari sono gestiti conformemente alle disposizioni che seguono.

### SEZIONE I

#### Disposizioni concernenti la gestione dei contingenti tariffari comunitari relativi ai prodotti dell'allegato I

### Articolo 2

La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro dei contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1,

(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 113.  
GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 1.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

(3) GU n. L 77 del 22. 3. 1988, pag. 1.